Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 in data 11.7.2011

Allegato sub A)

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI E MATERIALI AI SENSI DELL'ART. 12 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

ART. 1 - FINALITA' E CAMPI DI INTERVENTO

1. In attuazione dello Statuto comunale e dell'art.12 della L.7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, il presente regolamento disciplina i criteri per la concessione, da parte del Comune, di contributi, sussidi e benefici economici in genere, in relazione ai seguenti settori di attività:

a- attività sociali, di assistenza alla persona e di accoglienza;

b- attività di tutela e promozione dei diritti umani ed iniziative umanitarie;

c- attività culturali, celebrazioni istituzionali e della memoria;

d- attività scolastiche, formative, di orientamento scolastico;

e- attività prescolastiche e per il tempo libero dei bambini;

f- attività sportive e per il tempo libero;

g- attività di tutela e valorizzazione ambientale, del paesaggio, dei beni architettonici e dei monumenti e siti archeologici ricadenti anche al di fuori del territorio comunale ma connessi alla storia locale;

h- attività di sviluppo economico industriale, commerciale, artigianale e turistico;

i- attività di promozione e sostegno del lavoro e dell'occupazione giovanile;

l- attività volte alla sicurezza del cittadino e della città in genere;

m- altre attività e/o iniziative occasionali e/o non riferibili ai settori di cui sopra individuate dalla Giunta con propria deliberazione.

2. L'entità dei benefici economici è annualmente quantificata in sede di Bilancio nel rispetto dei limiti posti dalla legge sulla finanza pubblica ed è articolata in sede di PEG secondo le attività elencate al comma 1).

3. Nell'articolazione della spesa di cui al comma 2) e in relazione alle risorse disponibili la Giunta può dare priorità di assegnazione al settore delle attività sociali, di assistenza alla persona, di accoglienza e di tutela del lavoro.

4. La Giunta articola le singole attività specificandole in relazione ai programmi dell'Ente e ai bisogni che emergono dalla società.

5. L'erogazione di contributi non deve avere il carattere nè i contenuti della sponsorizzazione di soggetti, attività, gruppi e simili.

6. Il presente regolamento si applica solo in via meramente residuale all'erogazione/assegnazione di benefici comunque denominati da parte del Comune per conto della U.E., Stato, Regione, Provincia, e per i quali valgono regole e criteri di erogazione/assegnazione stabiliti dalle specifiche norme comunitarie, statali e regionali.

ART. 2 - I BENEFICI CONCESSI DAL COMUNE

1. I benefici di cui al presente regolamento costituiscono una forma di sostegno alle attività/iniziative dei soggetti elencati nel successivo articolo 3 che, secondo i principi dell'art.118 della Costituzione Italiana, concorrono a erogare servizi per la crescita della città e non sono finalizzati a promuovere l'immagine dell'Amministrazione Comunale.

2. I benefici concessi dal Comune ai sensi del presente regolamento sono costituiti da:

a) assegnazione di contributi economici e benefici materiali;

b) concessione temporanea dell'uso agevolato o gratuito di beni mobili ed immobili, spazi pubblici e di uso pubblico, strutture, impianti ed attrezzature comunali in genere;

c) prestazione di un servizio o di una attività comunale economicamente valutabile;

d) altre forme di intervento comunque denominate che possano costituire un vantaggio economico per il beneficiario quali, a mero esempio, esoneri o riduzioni di tariffe o di imposte comunali ove consentito dalla legge.

3. La concessione dei benefici economici deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia tributaria, tariffaria e fiscale.

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono accedere ai benefici di cui al presente regolamento i soggetti che svolgono un'attività di particolare interesse per la collettività e/o per la promozione del territorio e dell'economia scledense esclusivamente nell'ambito dei settori di attività individuati all'art. 1) secondo priorità eventualmente stabilite dalla Giunta, ed in particolare:

a) enti ed istituzioni pubbliche, forze dell'ordine e servizi giudiziari;

b) associazioni e soggetti iscritti all'albo comunale delle associazioni;

c) Fondazioni e Associazioni partecipate dal Comune;

d) altre Fondazioni, ONLUS, O.N.G., Cooperative sociali, Associazioni di categoria e di lavoratori, Organizzazioni religiose ed altre istituzioni anche private dotate di personalità giuridica;

e) associazioni non riconosciute e/o non iscritte all'albo delle associazioni del Comune e comitati in genere;

f) enti e soggetti privati, compresi i comitati, per attività e iniziative prive di scopo di lucro.
In questi casi qualora sia effettuata una raccolta di fondi nel corso delle attività e delle iniziative ammesse ai benefici, i fondi così raccolti dovranno essere devoluti ad enti ed istituti assistenziali o culturali nonchè a singoli cittadini in stato di bisogno preventivamente indicati all'atto della domanda.

2. Possono altresì accedere ai benefici di cui al presente regolamento anche le persone e i nuclei familiari residenti nel territorio del Comune che versano in stato di bisogno, di emarginazione o di grave disagio determinato da difficoltà sociali, condizioni di non autonomia o inadeguatezza di reddito, secondo quanto stabilito dal successivo art. 9 e le relative direttive emanate dalla Giunta. Salvo il caso di grave emergenza sociale, per nucleo familiare deve intendersi quello definito dall'art.4 del D.P.R. 223/1999, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico.

3. Possono infine beneficiare di contributi anche materiali da parte del Comune:

a) nella forma di borse di studio, gli studenti che frequentano le scuole di Schio in relazione allo stato di bisogno e al merito scolastico, secondo specifiche direttive emanate dai bandi approvati dalla Giunta ovvero secondo quanto disposto da coloro che le hanno istituite affidandone la gestione e l'assegnazione al Comune;

b) nella forma di riconoscimenti anche materiali, i neo laureati, secondo le specifiche direttive emanate dalla Giunta e rese pubbliche;

c) nella forma di borse di studio/lavoro e/o di voucher individuali anche per percorsi formativi di riqualificazione, i giovani non occupati ovvero i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro, secondo le specifiche direttive emanate dalla Giunta e rese pubbliche;

d) le scuole dell'infanzia paritarie funzionanti sul territorio comunale, secondo specifici accordi/convenzioni approvati dalla Giunta;

e) le scuole dell'infanzia statali e le scuole primarie e secondarie di primo grado statali e paritarie, per garantire il diritto allo studio e a sostegno di progetti didattici, secondo quanto stabilito dalla legge e dagli specifici criteri approvati dalla Giunta e resi pubblici;

f) i soggetti pubblici o privati che attivano iniziative di sviluppo dell'innovazione, della valorizzazione e diffusione delle conoscenze innovative delle aziende, ovvero ricerche nel campo dello sviluppo d'impresa, ovvero percorsi di formazione per inserimenti lavorativi finalizzati all'occupazione in genere secondo accordi di programma/convenzioni approvati dalla Giunta e nel rispetto della legge e delle direttive europee;

g) nella forma della fornitura di materiali e mezzi, ovvero di partecipazione in numerario, i soggetti pubblici o privati che attivano iniziative di recupero collaborativo con il Comune di Schio di beni comunali, ovvero iniziative di tutela della pubblica incolumità e di riduzione dei rischi connessi al territorio e di miglioramenti ambientali nel rispetto della normativa vigente. In tal caso sarà approvata una specifica convenzione con la quale sarà stabilita altresì la quota massima di partecipazione dell'Ente all'iniziativa.

ART. 4 - ESCLUSIONI DAI BENEFICI

1. Non possono essere ammessi ai benefici di cui al presente regolamento:

a) i partiti politici e le associazioni/fondazioni/comitati che ad essi si richiamano o dai medesimi organizzati o promossi;

b) le persone giuridiche e gli enti anche di fatto affiliati a società segrete;

c) le associazioni e i comitati i cui statuti non siano improntati a principi costituzionali di democrazia e di libero accesso a tutti i cittadini senza discriminazione alcuna;

d) le attività e le iniziative di associazioni e comitati svolte ad esclusivo beneficio dei propri associati o componenti, salvo che non perseguano evidenti e comprovati interessi della collettività locale e/o puntuali interessi sociali anche in via sussidiaria;

e) le attività e le iniziative non conformi ai requisiti stabiliti dai bandi e dalle direttive di Giunta ovvero in contrasto con le normative regionali, nazionali ed europee.

2. Sono ammesse ai benefici le attività connesse allo svolgimento di iniziative di protezione civile in operazioni di carattere umanitario e in interventi in caso di eventi calamitosi anche se svolte a favore degli operatori direttamente impiegati nelle operazioni stesse e purché esse siano disposte dal Sindaco o da altra autorità di Protezione civile.

ART. 5 - MISURA DEI BENEFICI ECONOMICI ED ANTICIPAZIONI

1. Il beneficio economico erogato dal Comune non può eccedere l'80% della spesa prevista e ammessa a contributo per lo svolgimento dell'attività o dell'iniziativa comunque denominata.

2. Tale limite può essere superato fino al 100% della spesa prevista e ammessa a contributo, solo con provvedimento motivato della Giunta e soltanto nei seguenti casi:

a) contributo ad istituzioni pubbliche e fondazioni partecipate dal Comune;

b) contributo per eventi o attività di rilevante interesse per la collettività ovvero di rilevante significato civico, economico, sociale, occupazionale, culturale, religioso e sportivo;

c) contributi per interventi in caso di eventi calamitosi.

3. L'entità del beneficio economico non può in ogni caso superare la differenza tra le spese previste e le entrate, comunque realizzate dal beneficiario, per l'attività o l'iniziativa ammessa.

4. Non sono ammissibili ai benefici del presente regolamento le seguenti spese:

a) le spese per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, erogati a soci o aderenti, per prestazioni personali di qualsiasi tipo rese dai soci o aderenti stessi, salvo il rimborso delle spese vive da questi sostenute a nome e per conto dell'associazione e adeguatamente dimostrate;

b) le spese per pranzi e cene sociali, di rappresentanza, di lavoro o comunque denominati, assunte a favore dei beneficiari e dei loro associati e/o collaboratori a qualsiasi titolo;

c) le spese per regalie od altre spese voluttuarie di ogni natura e specie, assunte dai beneficiari a favore di chiunque.

ART.6 - CASI PARTICOLARI

1. In casi particolari, adeguatamente motivati e documentati, la concessione di benefici di cui al presente regolamento può essere disposta dalla Giunta a favore di enti, istituzioni, fondazioni, associazioni, comitati, O.N.G. e Cooperative sociali, per interventi di solidarietà e cooperazione internazionale a favore di popolazioni dei Paesi in via di sviluppo e/o per interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti a eventi straordinari e/o a calamità naturali e/o per iniziative umanitarie di carattere urgente ed eccezionale.

2. Non sono soggette alla disciplina del presente regolamento le iniziative che la Giunta, per particolari motivi di rilevanza pubblica, ritenga di promuovere, in diretta collaborazione con soggetti terzi qualificati, nell'interesse della comunità scledense provinciale, regionale e nazionale. In tal caso i rapporti saranno regolati da specifica convenzione approvata dalla Giunta.

ART. 7 - SPESE DI RAPPRESENTANZA

1. Il Comune può assumere spese per l'acquisto di beni e servizi, anche nell'ambito delle proprie attività istituzionali e a soli fini di rappresentanza, quali:

a) omaggi, pranzi, ospitalità in strutture ricettive e servizi di trasporto;

b) servizi di ristoro-buffet in occasione di particolari avvenimenti o ricorrenze;

c) premi (coppe, medaglie, libri, gadget) per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti, o per il riconoscimento di meriti derivanti da un servizio comunque svolto nella e per la comunità;

d) ogni altra piccola utilità a giudizio della Giunta.

2. Tali spese debbono rispettare il limite massimo imposto dalla vigente legislazione sulla finanza locale.

ART.8 - MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI

1. I benefici di cui all'art.2 del presente regolamento sono concessi, di norma, avuto riguardo ai seguenti criteri generali con riferimento all'iniziativa proposta come di seguito esposto:

- coerenza con la programmazione del Comune;
- incidenza sulle famiglie, sui bambini/e, sui giovani, sugli anziani e sulle categorie deboli;
- incidenza sull'economia e sul lavoro;
- incidenza sulla salute e sulla sicurezza dei cittadini e della Città;
- incidenza sulla tutela dell'ambiente e del territorio;
- valore innovativo;
- valore culturale e formativo;
- valore sportivo;
- valore aggiunto per l'immagine della città;
- ampiezza dell'ambito territoriale di interesse coinvolto e potenzialità della rete.

2. Nell'ambito delle somme stanziate, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art.9, la Giunta può declinare con proprio provvedimento i criteri sopra esposti specificandoli, graduandoli, quantificandoli e tempificandoli, emanando specifiche direttive che saranno rese pubbliche in relazione ad uno o più campi d'intervento di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

3. Nell'ambito delle somme stanziate, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art.9, la Giunta ha facoltà altresì di emanare bandi pubblici per uno o più campi di intervento di cui all'art. 1), contenenti le modalità ed i termini, nonché i requisiti necessari per la presentazione delle domande e gli specifici criteri di assegnazione dei benefici. Indica altresì l'ammontare delle somme disponibili.

4. Sulla base delle direttive emanate, ovvero dei criteri prestabiliti e delle altre statuizioni del bando, il dirigente provvede all'istruttoria delle domande pervenute nei termini, alla stesura di una graduatoria, alle ammissioni/esclusioni conseguenti e all'assegnazione dei contributi fino alla concorrenza delle somme stanziate e disponibili a bilancio.

5. E' facoltà del dirigente erogare un acconto sul contributo concesso in relazione all'entità dello stesso e all'ampiezza dell'attività da svolgere. L'acconto, comunque, non può superare la metà del contributo assegnato.

6. Il soggetto beneficiario del contributo è autorizzato ad apporre la dicitura *"con il contributo del Comune di Schio"* sul materiale di comunicazione dell'iniziativa.

7. Di norma è fatto divieto di usare lo stemma comunale, salvo nei casi in cui il Comune abbia formalmente e per iscritto concesso il proprio patrocinio e/o nei casi di iniziative realizzate con la collaborazione e/o il contributo del Comune.

8. Limitatamente ai benefici da erogare a persone e/o a famiglie in stato di bisogno e di assistenza, la Giunta delibera specifiche modalità di accesso ai benefici stessi, individuando i diversi livelli di sostegno e di aiuto che si rendono necessari in relazione alle circostanze sociali ed economiche e le priorità, nonché i tempi ritenuti adeguati per la presentazione delle istanze di accesso ai benefici previsti per le singole fattispecie.

9. Limitatamente ai benefici da erogare per la promozione dei diritti umani, la Giunta può anche sottoscrivere convenzioni con ONG riconosciute e operanti in quel territorio in cui si intende operare per l'attuazione di progetti di aiuto allo sviluppo.

10. Nel provvedimento di concessione dei benefici oggetto del presente regolamento deve espressamente risultare, l'osservanza dei criteri e delle modalità qui stabilite.

ART. 9 - ASSISTENZA ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE

1. Nell'ambito delle disponibilità del Bilancio di previsione approvato dal Consiglio comunale, sono attivati i seguenti interventi di assistenza alla persona e alle famiglie:

a- contributi economici ordinari continuativi e temporanei;

b- contributi economici straordinari per specifiche esigenze o finalizzati;

c- contributi economici per inserimento temporaneo in strutture;

d- assistenza domiciliare;

e- servizio di trasporto sociale;

f- sostegni alle famiglie numerose.

2. La Giunta, nell'ambito delle forme di assistenza di cui sopra, con propria deliberazione, approva le linee guida, i criteri e le eventuali misure straordinarie o sperimentali che ritiene necessario attivare per contrastare gli effetti di fenomeni di disagio e nuove povertà, che verranno attuate dagli uffici nell'attività istruttoria, di assegnazione, di liquidazione e di verifica e controllo. Annualmente definisce la tipologia dei contributi straordinari ed il relativo tetto massimo erogabile.

3. La Giunta, sulla base delle tariffe approvate dagli organi competenti, determina altresì la misura delle agevolazioni tariffarie da applicare ai singoli servizi erogati dal Comune, anche per scaglioni, in funzione della capacità economica del nucleo familiare in stato di bisogno, valutata secondo il criterio dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) e/o secondo altri criteri sperimentali innovativi che si ritenga di utilizzare per dare maggior peso al carico familiare.

4. Annualmente verrà effettuata dai competenti uffici la revisione della situazione economica e familiare degli utenti ai quali vengono praticate tariffe agevolate per servizi in genere, al fine di verificare la permanenza o meno del beneficio.

5. A tal fine il beneficiario è tenuto a presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del D.lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni e l'attestazione rilasciata da soggetto autorizzato. In mancanza o in caso di rifiuto a presentare le predette Dichiarazione e Attestazione, il beneficio concesso sarà sospeso.

6. Per l'erogazione dei contributi economici viene valutato il bisogno socio-economico della persona o della famiglia, tenendo conto delle risorse della rete familiare e sociale nonché delle prestazioni erogate dal sistema integrato dei servizi.

7. Per una effettiva valutazione della situazione socio-economica familiare, nei particolari casi in cui il nucleo anagrafico non corrisponde al nucleo di effettiva convivenza, i servizi comunali possono considerare, ai fini del calcolo dell'ISEE, una composizione del nucleo familiare diversa, come previsto dal D.lgs. 109/98 e s.m.i..

8. Si potrà tener conto, inoltre, di particolari aspetti che possono caratterizzare lo stato di bisogno sociale del nucleo familiare, rilevati e/o segnalati dal servizio sociale comunale e dai servizi territoriali e che possono comprendere situazioni impreviste che incidono sensibilmente sulla situazione reddituale rispetto quanto risultante dalla certificazione ISEE.

9. La valutazione socio-economica deve fare, comunque, riferimento alle risorse di rete disponibili o attivabili in relazione al bisogno sociale individuato dal servizio. Il rapporto tra risorse e bisogno sarà di seguito definito come parametro risorse/bisogno (R/B).

Nella medesima valutazione sono considerate, a seconda della tipologia delle prestazioni richieste dall'interessato e/o individuate dal servizio, le eventuali altre risorse economiche reddituali e patrimoniali e le spese non rilevabili e/o non ponderate con lo strumento dell'ISEE, quali:

a) indennità di accompagnamento, benefici pensionistici vari, assegni, contributi e proventi diversi;

b) immobili non disponibili, il cui valore viene valutato come risorsa non fruibile e calcolato con il procedimento ISEE, relativo all'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP);

c) possesso di particolari beni mobili di rilevante valore economico;

d) spese per assistenza sanitaria, canoni di locazione eccedenti gli importi detraibili previsti e spese condominiali;

e) spese straordinarie per interventi primari e necessari.

10. I contributi economici ordinari continuativi e temporanei possono essere concessi a nuclei familiari che hanno un indicatore ISEE mensile inferiore al valore soglia mensile fissato annualmente dalla Giunta, sulla base del trattamento minimo INPS. Il valore soglia ed il valore ISEE mensile del nucleo familiare vengono rapportati al c.d. "parametro componenti nucleo" determinato secondo la seguente scala di equivalenza ISEE.

- Nuclei familiari con un componente = 1,0
- Nuclei familiari con 2 componenti = 1,57
- Nuclei familiari con 3 componenti = 2,04
- Nuclei familiari con 4 componenti = 2,46
- Nuclei familiari con 5 componenti = 2,85

oltre 5 componenti maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

La misura dell'intervento economico è il risultato della differenza tra il valore soglia e il valore ISEE mensile, entrambi correlati al "parametro componenti nucleo", e tiene conto delle risorse economiche mobiliari/immobiliari e delle spese ritenute necessarie di cui alle precedenti lettere a, b, c, d, dal quale viene detratta, in valore percentuale, l'incidenza del parametro risorse/bisogno (R/B).

Il parametro risorse/bisogno viene espresso per i contributi economici continuativi e temporanei in valori percentuali da 0 a 100, con intervalli di 5 unità, attribuiti sulla base di valutazioni del servizio sociale comunale, in rapporto alla possibile misura dell'intervento. I criteri con i quali il servizio sociale comunale calcola il suddetto parametro vengono definiti all'interno delle linee guida sull'assistenza approvate dalla Giunta Comunale, di cui al comma 2.

Le predette modalità per l'accesso e la quantificazione dei contributi economici continuativi e temporanei sono visualizzate nella seguente tabella:

MODALITA' DI ACCESSO E QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI							
SOGLIA DI ACCESSO MENSILE		(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
ISEE MENSILE NUCLEO (ISEEMN)		ISEEMN	ISEEMN	ISEEMN	ISEEMN	ISEEMN	ISEEMN
SCALA DI EQUIVALENZA	NUMERO COMPONENTI NUCLEO	1	2	3	4	5	Ulteriori componenti
	PARAMETRO COMPONENTI NUCLEO	1	1,57	2,04	2,46	2,85	Maggiorazione di 0,35% per ogni ulteriore componente
CONTRIBUTO MENSILE EROGABILE A		((*)x1,00) – (ISEEMN x 1,00) A	((*)x1,57) – (ISEEMN x 1,57) A	((*)x2,04) – (ISEEMN x 2,04) A	((*)x2,46) – (ISEEMN x 2,46) A	((*)x2,85) – (ISEEMN x 2,85) A	((*)x...) – (ISEEMN x …) A
ALTRE RISORSE NON RILEVABILI CON ISEE (calcolate mensilmente) B		(lettere a,b,c Art. 9 comma 9) B	(lettere a,b,c Art. 9 comma 9) B	(lettere a,b,c Art. 9 comma 9) B	(lettere a,b,c Art. 9 comma 9) B	(lettere a,b,c Art. 9 comma 9) B	(lettere a,b,c Art. 9 comma 9) B
ALTRE SPESE NON RILEVABILI CON ISEE (calcolate mensilmente) C		(lettera d Art. 9 comma 9) C	(lettera d Art. 9 comma 9) C	(lettera d Art. 9 comma 9) C	(lettera d Art. 9 comma 9) C	(lettera d Art. 9 comma 9) C	(lettera d Art. 9 comma 9) C
MISURA DELL'INTERVENTO ECONOMICO D		(A – B + C) D	(A – B + C) D	(A – B + C) D	(A – B + C) D	(A – B + C) D	(A – B + C) D
PARAMETRO Risorse/bisogno E		Valore percentuale da 0 a 100 con intervalli di 5 unità E%	Valore percentuale da 0 a 100 con intervalli di 5 unità E%	Valore percentuale da 0 a 100 con intervalli di 5 unità E%	Valore percentuale da 0 a 100 con intervalli di 5 unità E%	Valore percentuale da 0 a 100 con intervalli di 5 unità E%	Valore percentuale da 0 a 100 con intervalli di 5 unità E%
QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO		D – (E% x D)	D – (E% x D)	D – (E% x D)	D – (E% x D)	D – (E% x D)	D – (E% x D)
(*) = Valore soglia mensile fissato annualmente dalla Giunta, sulla base del trattamento minimo INPS							

11. L'intervento economico straordinario consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum", finalizzato ad integrare la situazione socio-economica della persona e/o del nucleo in presenza di eventi e/o oneri economici straordinari. Tale intervento può essere concesso, in una o più soluzioni, a persone o nuclei familiari in condizione di bisogno socio-economico definito con un valore soglia annuale inferiore all'importo pari al trattamento minimo inps mensile integrato per tredici mensilità.

12. La condizione di bisogno socio-economico viene calcolata tenendo conto dell'ISEE annuale del nucleo, delle risorse economiche mobiliari/immobiliari e delle spese di cui alle lettere a, b, c, d e in particolare delle spese straordinarie per interventi primari e necessari indicate nella lettera e) del precedente comma 9 e ritenute, comunque, essenziali per la soddisfazione di bisogni socioeconomici. Le modalità per l'accesso e l'erogazione dei contributi economici straordinari sono così definite:

MODALITA' DI ACCESSO PER CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI				
CONDIZIONE DI BISOGNO SOCIO - ECONOMICO			inferiore	VALORE SOGLIA ANNUALE
ISEE	RISORSE	SPESE		trattamento minimo inps
Annuale nucleo	+ lett. a,b,c art. 9 comma 9	- lett. d, e art. 9 comma 9	<	mensile integrato per tredici mensilità

13. Sono considerati contributi economici straordinari finalizzati gli interventi economici straordinari per situazioni di emergenza abitativa, per eventi luttuosi, per le particolari spese relative alla stagione invernale, per prestazioni a carattere sanitario di importanza rilevante, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.

14. Con proprio motivato provvedimento la Giunta Comunale può derogare alle modalità per l'accesso ai contributi ordinari e straordinari, come sopra definite, in casi eccezionali di particolare disagio/bisogno sociale, adeguatamente motivati.

15. L'intervento economico per far fronte alle spese di inserimento temporaneo in strutture consiste nell'erogazione di un contributo a favore di persone, residenti nel Comune, la cui necessità di inserimento venga segnalata dai competenti servizi sociali territoriali e in particolare dall'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.) dell'Ulss n. 4. L'importo erogabile sarà calcolato così come specificato nel precedente comma 12. L'inserimento in struttura dovrà essere garantito, comunque, per le situazioni "a rischio" segnalate dai servizi territoriali.

ART.10 - CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE IN ISTITUTI

1. L'intervento economico per far fronte alle spese di inserimento definitivo in strutture, consiste nell'assunzione di quota parte della retta a favore di persone, residenti nel Comune al momento dell'ingresso in struttura, la cui necessità di inserimento venga segnalata dai competenti servizi sociali territoriali e in particolare dall'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.) dell'Ulss n. 4.

2. L'integrazione economica della retta può essere concessa a persone in stato di bisogno non in grado di provvedere con le proprie risorse e/o con quelle dei familiari, così come specificato nel precedente articolo 9, comma 10, e in genere viene riservata al pagamento della retta per la quota di natura sociale, definita in base ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) adottati dall'Ulss e al netto del contributo regionale previsto.

3. L'inserimento in strutture dovrà essere garantito, comunque, per le situazioni "a rischio" segnalate dai servizi territoriali. Per le situazioni in cui la persona istituzionalizzata non sia in grado di provvedere ai propri interessi anche di autonomia economica, ci si potrà avvalere degli istituti previsti dalle vigenti normative ed in particolare dell'Amministratore di sostegno di cui alla Legge n. 6/2004 e s.m.i..

4.Di norma alla persona inserita in struttura con integrazione economica della retta, verrà garantita una quota mensile per le spese personali di cui alla L.R. n. 30/09 e s.m.i., salvo particolari condizioni in cui si possono trovare il ricoverato e/o i suoi familiari.

ART. 10 BIS – CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE IN ISTITUTI A FAVORE DI DISABILI

1. Sono beneficiarie degli interventi di cui al presente articolo le persone disabili ovvero le persone di età compresa tra i 18 e i 64 anni con disabilità certificata, che presentano cioè una minorazione fisica, psichica o sensoriale che è causa di perdita anche parziale di autonomia personale secondo quanto previsto nel quadro FC7 Disabilità e non autosufficienza della Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE, che necessitino di collocazione residenziale in strutture accreditate.

2. Il Comune eroga alle persone adulte con disabilità, prive di nucleo familiare o per le quali sia impossibilitata la permanenza nel nucleo familiare, contributi economici per il pagamento della

quota di natura sociale di strutture residenziali socio-sanitarie ad integrazione delle loro risorse economiche.

3. Il Comune ai fini del riconoscimento e del calcolo del contributo applica la normativa in materia di ISEE, di cui al DPCM 159/2013.

4. Il Comune riconosce alla persona con disabilità un contributo stabilito in percentuale sulla quota di natura sociale della retta prevista, secondo fasce ISEE socio-sanitario residenziale del beneficiario (ai sensi del DPCM 159/2013), come indicate nelle tabelle da approvarsi con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

5. Il contributo è pari al 100% della quota di natura sociale della retta per le persone con disabilità che hanno ISEE pari a 0 (zero).

6. Ai contributi economici di cui al presente articolo non si applica quanto previsto dai precedenti articoli 9 e 10.

7. La Giunta, con riferimento agli articoli 10 e 10 bis con propria deliberazione adotta linee guida in attuazione di quanto qui normato.

ART.11 - INIZIATIVE OCCASIONALI

1. Per attività o iniziative di tipo occasionale ritenute, ad insidacabile giudizio della Giunta, comunque meritevoli di sostegno, le domande di erogazione di benefici economici, nei limiti delle somme all'uopo stanziate, e/o di mezzi e materiali, dovranno essere presentate al protocollo dell'Ente di norma 30 giorni prima della data di inizio dell'attività proposta.

2. Per tali iniziative la domanda dovrà contenere tutti i seguenti elementi:

a) denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita I.V.A. del soggetto richiedente e del suo legale rappresentante;

b) descrizione e durata dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività che si intende realizzare con il contributo richiesto, declinata con riferimento ai criteri di cui all'art. 8) 1° comma;

c) esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe a quella proposta e indicazione del gradimento del pubblico riscontrato sulla base di elementi oggettivi;

d) specificazione del tipo di beneficio richiesto (economico e/o materiale e/o di servizio);

e) indicazione di eventuali benefici richiesti ad altri soggetti pubblici o privati (sponsor);

f) piano delle entrate e delle spese previste per la realizzazione degli interventi, delle iniziative o delle manifestazioni singole od occasionali e quantificazione del contributo economico richiesto;

g) impegno ad utilizzare il beneficio concesso per le finalità dichiarate nella domanda;

h) impegno a restituire, nello stato in cui sono stati consegnati e nei tempi stabiliti, i beni comunali dati in uso;

i) impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute e apposita documentazione relativa all'attestazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto ammesso a contributo;

l) dichiarazione che l'attività/iniziativa non è realizzata a scopo di lucro;

m) dichiarazione che indichi l'applicabilità o meno della ritenuta d'acconto prevista dall'art.28 del D.P.R. n. 600/1973, la non rilevanza ai fini I.V.A. del contributo e la non assoggettabilità del medesimo all'Imposta I.R.E.S.;

n) dichiarazione della mancanza di condanne e/o procedimenti giudiziari in atto per delitti contro la Pubblica Amministrazione, in capo al legale rappresentante del soggetto richiedente;

o) attestazione, da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente, di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali;

p) modalità di accredito del contributo.

3.Qualora il soggetto richiedente dia attuazione all'iniziativa proposta senza aver prima acquisito la disponibilità del Comune a concedere i benefici richiesti, nessuna pretesa potrà essere vantata nei confronti dell'Ente qualora la sua istanza venisse rigettata.

4.Sulle domande per iniziative occasionali decide la Giunta previa istruttoria dei competenti uffici. Restano fermi e applicabili i commi 5, 6, 7 dell'art. 8 precedente.

ART.12 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

1. La domanda deve essere redatta su apposito modulo scaricabile dal sito del Comune o disponibile gratuitamente presso il competente ufficio, va indirizzata al Sindaco e deve essere sottoscritta dal legale rappresente del richiedente, ovvero dall'interessato.

2. Nella domanda devono essere indicati tutti gli elementi richiesti dal bando, ovvero dalle direttive della Giunta, ovvero dal presente regolamento secondo le circostanze, nessuno escluso.

ART.13 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo viene fatta dal Dirigente competente o suo delegato, a condizione che l'iniziativa si sia svolta in conformità al programma ed al preventivo di spesa presentato e ammesso a contributo. Nel caso di realizzazione parziale, o di costi reali inferiori rispetto al preventivo, il contributo sarà liquidato riducendolo in proporzione. Solo eccezionalmente ed in casi particolari di comprovata valenza culturale, sociale e aggregativa e su esplicita richiesta motivata del beneficiario del contributo stesso, la Giunta, con proprio provvedimento, può, in presenza di bilancio consuntivo con voci di spesa inferiori rispetto al preventivo presentato, stabilire di non procedere alla predetta riduzione proporzionale. L'iniziativa ammessa a contributo deve comunque essere stata totalmente realizzata. In ogni caso l'entità del beneficio non può superare il disavanzo desumibile dal rendiconto economico dell'iniziativa ammessa a contributo. Qualora i costi dell'iniziativa risultassero superiori a quelli ammessi, non si darà luogo ad alcun aumento del beneficio originariamente concesso.

2. Per ottenere la liquidazione del contributo concesso, il beneficiario dovrà presentare entro 60 giorni dall'evento la seguente documentazione:

a- relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;

b- rendiconto economico della gestione firmato dal legale rappresentante;

c- copie delle fatture quietanzate, od altro documento valido fiscalmente, a dimostrazione della spesa sostenuta. Il beneficiario ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al possesso dei predetti documenti fiscali. In tal caso il Comune procederà ai sensi di legge a idonei controlli anche a campione e a estrazione sul 5% delle dichiarazioni presentate nell'anno e comunque in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità della predetta dichiarazione;

d- materiale di promozione della manifestazione;

e- dichiarazione che le fatture presentate non sono state utilizzate, nè lo saranno, per richiedere ulteriori contributi ad altri enti.

ART.14 – DECADENZA

1. I soggetti beneficiari di contributi di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a- non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;

b- non venga presentata la documentazione prescritta ed in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute;

c- sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo caso, se si accerta un'esecuzione conforme al progetto ammesso, ma in forma ridotta, il contributo sarà

proporzionalmente ridotto;

d- sia stata accertata la falsa dichiarazione di cui all'art. 13 comma 2 lett. c);

2. Nel caso in cui il contributo sia stato in parte anticipato e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero della somma già erogata, nelle forme previste dalla legge, e il soggetto responsabile non sarà ammesso ai benefici dell'Ente da una a tre annualità consecutive, secondo la gravità del fatto e il danno recato al Comune.

3. Qualora la restituzione delle somme anticipate sia fatta dal soggetto beneficiario di sua spontanea volontà e con dimostrazione della propria buona fede entro 15 giorni dalla data dell'evento mancato, la sanzione di cui al comma 2) precedente non si applica.

ART.15 - RESPONSABILITA'

1. L'Amministrazione comunale deve essere tenuta indenne da ogni responsabilità civile, penale e amministrativo-contabile in relazione a qualsiasi fatto, atto od evento derivante a causa della organizzazione e realizzazione della manifestazione comunque denominata oggetto di contribuzione e in relazione alla corretta destinazione dei fondi pubblici attribuiti nell'interesse della comunità.

2. Il soggetto beneficiario è l'unico organizzatore dell'iniziativa comunque denominata ed in quanto tale deve procurarsi tutte le autorizzazioni, permessi, nullaosta e quant'altro necessario a norma di legge in particolar modo sotto il profilo della sicurezza, e deve mettere in atto tutte le precauzioni perchè quanto dal medesimo organizzato e realizzato abbia esito non lesivo dei terzi e delle loro proprietà e sia conforme alla legge e ai regolamenti. Egli è tenuto a destinare i fondi pubblici di cui beneficia, per le sole ed esclusive finalità ammesse a contributo.

3. Di quanto sopra il soggetto beneficiario deve dare atto in forma esplicita sottoscrivendo un apposito atto unilaterale d'obbligo con il quale egli si assume direttamente ed in proprio anche a nome di chi rappresenta, le relative responsabilità, esonerando ad ogni effetto il Comune e impegnandosi a rispettare la destinazione dei fondi pubblici.

ART.16 - PATROCINIO DEL COMUNE

1. Il Comune favorisce, mediante la concessione del patrocinio dell'Ente, rilevanti iniziative rivolte e aperte alla collettività, e coerenti con la programmazione comunale.

2. La concessione del patrocinio non comporta automaticamente anche l'erogazione di un beneficio economico o strumentale e comporta l'uso dello stemma comunale secondo modalità stabilite dalla Giunta.

3. Non può essere concesso il patrocinio a manifestazioni od attività che abbiano finalità o scopo di lucro.

4. La domanda di solo patrocinio deve essere presentata al Sindaco con un anticipo di almeno 30 gioni dalla data dell'evento. Essa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve essere accompagnata da una sintetica relazione che lo descriva al fine di dimostrare la rilevanza, la coerenza coi programmi comunali e la libera fruibilità dell'evento stesso da parte della collettività.

5. La richiesta di patrocinio deve uniformarsi ai progetti, ai programmi approvati dall'Amministrazione Comunale nella sua attività programmatoria o alle sue finalità istituzionali.

6. Il patrocinio è concesso dalla Giunta con propria deliberazione contenente la motivazione della concessione e la forma di realizzazione concreta del patrocinio.

7. La concessione del patrocinio obbliga il destinatario a menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa.

8. La concessione del patrocinio può comportare i seguenti benefici:

a) concessione gratuita di locali od impianti di proprietà del Comune;

b) uso gratuito di piazze, vie o spazi pubblici in genere, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
c) contributi per la realizzazione dell'iniziativa.

ART.17 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. Entro tale data dovranno essere approvati dalla Giunta Comuale i provvedimenti di propria competenza che definiscono le linee guida e /o le direttive e/o i bandi così come previsto negli articoli precedenti.

ART.18 - ABROGAZIONE

1.Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari deliberate dal Consiglio comunale in materia di erogazione di benefici economici e materiali.
2.Restano ferme le direttive di Giunta già emanate purchè compatibili con il presente regolamento.